**Articolo: In assenza della selezione a monte decade il contratto di lavoro del dipendente della società a partecipazione pubblica**.

Il licenziamento comminato al dipendente, di una società a partecipazione pubblica, in ragione della mancata preventiva selezione pubblica imposta sia dalle regole della società sia dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica, è stato giudicata legittima anche dalla Cassazione (sentenza n.2539 del 27/01/2022). Infatti, nel caso di specie si sarebbe in presenza della violazione di specifiche disposizioni legislative, riguardanti le assunzioni delle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica (art. 18 del d.l. n. 112 del 2008), con conseguente nullità anche dei contratti di lavoro sottoscritti, indipendentemente dalla circostanza che il personale assunto vi abbiano dato causa e a prescindere anche dal fatto che delle irregolarità commesse nella procedura concorsuale i dipendenti ne abbiano avuto consapevolezza.

**La vicenda**

La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato le doglianze della dipendente assunta in una società partecipata per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento a lei comminato per giusta causa. A sostegno della motivazione, i giudici di appello hanno evidenziato la violazione della procedura di reclutamento stabilita dal Codice delle Assunzioni adottato dalla società in coerenza con le disposizioni legislative (Art. 18 d.l. 112/2008) con la conseguente nullità del contratto di assunzione stipulato, senza alcuna procedura di selezione pubblica, così da ostare alla proseguibilità del rapporto.

Avverso la sentenza di rigetto, la dipendente ha presentato ricorso in Cassazione dolendosi che, nel caso di specie, la normativa non avrebbe escluso la possibilità, da parte della società partecipata, di procedere ad assunzione di personale per chiamata diretta, per la parificazione di tali società, o comunque partecipate da enti pubblici, alle pubbliche amministrazioni, in violazione del principio di tassatività posto dall’art. 1, secondo comma d.lg. 165/2001, per la soggezione delle prime allo statuto privatistico conformemente alla loro natura giuridica. In ogni caso, l’assunzione sarebbe avvenuta prima della modifica dell’art. 18 d.l. 112/2008 con l’art. 19, primo comma d.l. 79/2009, conv. con mod. da l. 102/2009, introduttivo del comma 2-bis del suddetto art. 18, in riferimento ai vincoli di spesa da esso stabiliti. Quest’ultima questione è stata, infatti, chiarita dalla Corte dei conti di appello nella sentenza del 7 gennaio 2019.

**La conferma della Cassazione**

In via principale, hanno osservato i giudici di Piazza Cavour, come l’assunzione sia avvenuta in data posteriore all’entrata in vigore dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, secondo cui “A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Tali criteri e modalità di reclutamento si conformano, a norma dell’art. 32, terzo comma d.lg. 165/2001 ai principi di: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Questioni sovrapponibili alla presente decisione sono state già trattate dal giudice di legittimità, ritenendo che “la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge” costituire “causa di nullità dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura indipendentemente dalla circostanza che gli odierni ricorrenti vi abbiano dato causa e a prescindere anche dal fatto che delle irregolarità commesse nella procedura concorsuale abbiano avuto consapevolezza” (Cass. 15506/2019, 11951/2019). E’ stato, infatti, chiarito come, se si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con un soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile posta a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ovvero delle società cui si applica, nel caso di specie, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008. Pertanto, l’estraneità dei lavoratori agli illeciti ed alle irregolarità che connotarono la procedura culminata nell'assunzione, ove pure accertata e provata non avrebbe potuto fondare alcuna domanda volta alla continuazione del rapporto di lavoro geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la costituzione del rapporto di lavoro (Cass. 3644/2019). Indirizzo questo, cui deve essere garantito continuità.

Inoltre, non è possibile ritenere, come preteso dalla lavoratrice ricorrente in base alla sentenza d’appello della Corte dei Conti 7 gennaio 2019, l’obbligo delle società suddette di adozione dei suindicati principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, quali criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, soltanto nei termini degli artt. 23bis d.l. 112/2008 e 7 d.p.r. 168/2010, essendo operante la previsione dell’art. 18, primo comma d.l. 112/2008.

Il ricorso, pertanto, è stato rigettato.